

COMUNE DI ILLASI



**COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA**

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione di C. C. n. 141 del 7.06.2002

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Materia e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di fognatura e/o depurazione con le relative modalità tecniche ai sensi dei D.L. n°152/99 e 258/2000 e successive modificazioni. Disciplina altresì le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione, nonché le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

Vengono elencati i termini utilizzati nel testo ed il cui significato è così definito:

- *acque nere*: con questa dizione si intendono tutti i liquami reflui di origine domestica o ad essi assimilabili, provenienti esclusivamente da insediamenti civili od assimilati;
- *acque di processo*: sono tutti i liquami reflui di processi industriali o comunque risultanti da attività produttive, non assimilabili a reflui di origine domestica;
- *acque meteoriche*: si definiscono come tali le sole acque di origine meteorica provenienti direttamente da tetti, strade e piazzali o da sorgenti purché non abbiano lambito sostanze tali da farle assimilare ad acque di processo o nere;
- *fognature nere*: sono le condotte atte a convogliare acque reflue di origine domestica o ad esse assimilabili, come indicato nella vigente legislazione;
- *fognature meteoriche*: comprendono condotte chiuse o a cielo aperto (fossi e canali) atte al convogliamento di acque meteoriche o di sorgente

Art. 3

Immissioni nelle reti di fognatura

Con la sistemazione delle vecchie fognature o il completamento della nuova rete, tutte le precedenti concessioni di scarico si intendono revocate (a seguito di emanazione di un'apposita ordinanza).

Le acque nere andranno separate dalle bianche all'interno delle proprietà private e saranno recapitate con due diverse condotte ognuna nel rispettivo ricettore pubblico (ove esistano fognature pubbliche separate). Nel caso la fognatura pubblica raccolga esclusivamente acque nere, la separazione all'interno della proprietà dovrà comunque

avvenire ma verranno raccolte le sole acque nere, quelle meteoriche andranno disperse sul suolo, nel sottosuolo o negli esistenti ricettori.

Le acque di processo, previo pre-trattamento che le renda assimilabili ad acque nere (acque reflue di origine domestica), potranno essere scaricate nella fognatura per acque nere, una volta ottenuta l'autorizzazione allo scarico prevista dal presente regolamento e dai D.L. n°152/99 e n°258/2000 e successive modificazioni, sentito il parere del responsabile del Settore Igiene Pubblica e dell'Ufficio competente.

La concessione allo scarico in fognatura potrà essere revocata in qualunque momento, ad insindacabile parere degli Uffici preposti, se le sostanze scaricate o la quantità dello scarico si rivelassero dannose per l'integrità delle condotte o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, o potessero essere causa di danni alla salute pubblica.

Con il progressivo estendersi delle reti di fognatura, l'Ufficio competente predisporrà le mappe delle zone soggette ad obbligo di allacciamento alla fognatura.

Art. 4

Allacciamento alla fognatura di insediamenti civili

Il cittadino cui è fatto obbligo di allacciarsi alla fognatura, presenterà domanda indirizzata al Sindaco, su di un modello all'uopo predisposto e disponibile presso l'Ufficio competente, che fornirà la consulenza per la corretta compilazione.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio competente, emetterà l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

Copia dell'autorizzazione verrà trasmessa all'Ufficio per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione nonché per la definizione del costo di allacciamento, costo, il cui pagamento, a richiesta del titolare dello scarico, potrà venire frazionato in più rate pagabili con le scadenze del servizio di fognatura.

In tale caso saranno applicati gli interessi legali sulla somma rateizzata.

Art. 5

Scarichi di acque bianche

Premesso che per acque bianche si intendono quelle meteoriche o di sorgente, l'autorizzazione allo scarico potrà essere revocata dal Sindaco, se le condotte attualmente utilizzate per il convogliamento di acque bianche dovessero essere utilizzate per convogliare solamente acque nere.

La domanda di autorizzazione allo scarico sarà presentata contestualmente a quella per le acque nere, con lo stesso modulo, su cui è prevista l'apposita voce.

L'autorizzazione sarà data dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficio Comunale competente.

Ove esista fognatura stradale per acque meteoriche, è fatto obbligo di convogliare in questa o di disperdere nel suolo (come prescritto dall'Ufficio competente) le acque meteoriche provenienti dalle proprietà private.

Art. 6

Scarichi di insediamenti produttivi

Il titolare di insediamento produttivo dovrà inoltrare domanda di concessione, redatta su apposito modello (ritirabile presso la sede del Consorzio), compilato con la consulenza dell'Ufficio competente, al Sindaco, il quale sentito il parere dell'Ufficio Comunale competente e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S., deciderà in merito all'autorizzazione.

Alla documentazione dovrà essere allegata una pianta dello stabilimento con lo schema della rete di fognatura interna, l'indicazione del processo produttivo, i disegni dell'impianto di pre-trattamento dei liquami (se necessario) e le analisi dell'effluente eseguite da un laboratorio ufficialmente riconosciuto. Tali referti analitici potranno essere richiesti con cadenze periodiche, a discrezione del gestore.

Nel caso la rete comunale non sbocchi in un impianto di depurazione funzionante le caratteristiche delle acque scaricate dovranno conformarsi ai limiti indicati dai D.L. n°152/99 e 258/2000 e successive modificazioni.

Avvenuto l'avvio dell'impianto di depurazione lo scarico (della Ditta) dovrà conformarsi ai limiti di accettabilità stabiliti dal Gestore.

La facoltà di immissione cessa di pieno diritto quando nell'insediamento produttivo vengano modificati i processi produttivi per i quali era stata rilasciata l'autorizzazione.

Nel caso di revoca della concessione nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune da parte del titolare della concessione.

Scarichi in contrasto con i D.L. n°152/99 e n°258/2000 e successive integrazioni e modifiche potranno venire chiusi d'ufficio addebitando al titolare le spese per i relativi lavori.

Art. 7

Scarichi non afferenti all'impianto di depurazione

Per tali scarichi, si demanda alla legislazione vigente e la loro regolamentazione sarà compito dell'ente territoriale competente.

Art. 8

Oneri di allacciamento e lavori di riparazione

Ricevuta la domanda di autorizzazione allo scarico, l'Ufficio competente procederà alla redazione del progetto e alla determinazione dei costi.

Per tale lavoro negli articoli seguenti sono stabiliti i compensi fissi da corrispondere.

Per allacciamenti si intendono tutte le opere che partendo dall'esterno del muro perimetrale o dal confine della proprietà pervengono alla fognatura.

La costruzione degli allacciamenti di qualsiasi genere in sede stradale viene eseguita esclusivamente dall'impresa di fiducia dell'Amministrazione, a spese dell'utente, in seguito a formale domanda scritta inoltrata secondo le modalità del successivo articolo 14 e previo deposito delle somme stabilite dall'art. 9.

Le dette opere resteranno di esclusiva proprietà del Consorzio.

Al confine della proprietà privata o sulla stessa il Consorzio porrà in opera un pozzetto di ispezione dotato di sifone per i controlli ed i prelievi di legge.

La manutenzione di tale pozzetto, per intasamenti, sarà a totale carico dell'utente che resta unico responsabile di questo delicato punto di confine tra fognatura pubblica e privata.

Il titolare dello scarico è impegnato a garantire libero accesso al pozzetto d'ispezione.

Art. 9

Spese per gli allacciamenti

Per il collegamento alla fognatura per acque nere le tariffe, da corrispondere al Comune di Illasi, saranno stabilite dalla Giunta Comunale tenendo conto delle seguenti tipologie di utenza:

- per ogni unità uso abitazione (un appartamento)
- per gli esercizi alberghieri ed affittacamere per ogni stanza
- per i campeggi, con una ricettività sino a 25 piazzole e per ogni piazzola in più
- per magazzini e laboratori artigianali con superficie interna inferiore a 200 m²
- per bar, ristoranti, pizzerie e simili con superficie inferiore a 200 m²
- per esercizi commerciali con superficie inferiore a 200 m²
- esercizi di qualsiasi tipo con superficie superiore a 200 m² per ogni m² in più

Queste cifre verranno annualmente aggiornate sulla base degli indici di aumento del costo della vita forniti dalla Camera di Commercio di Verona facendo uguale a cento l'indice all' 1.7.2002.

L'ammontare complessivo dovrà essere versato prima dell'esecuzione dei lavori di allacciamento. Eventualmente, su richiesta del proprietario, potrà essere suddiviso in tre rate di uguale importo di cui una sarà corrisposta prima dell'esecuzione dei lavori di allacciamento le altre due saranno messe a ruolo e corrisposte assieme ai due primi pagamenti relativi ai servizi di acquedotto e fognatura. Nel caso di rateizzazione saranno applicati gli interessi legali sulla somma rateizzata.

Tale contributo dovrà essere corrisposto anche da quanti risulteranno già allacciati alla esistente rete fognaria comunale.

Qualora in conseguenza di opere di ampliamento o ristrutturazione, la superficie d'uso subisse aumenti, l'imposta della quota di allacciamento verrà rivista per la sola parte ampliata.

L'ammontare del costo dei lavori di allacciamento eseguiti da impresa di fiducia dell'Amministrazione, sarà maggiorato del 10% per spese tecniche e generali.

I progetti redatti dall'Ufficio Comunale competente, a termini del presente articolo, divengono esecutivi non appena approvati dal Sindaco, senza aver bisogno di accettazione o consenso da parte degli interessati, i quali restano comunque obbligati al pagamento delle quote fisse e delle eventuali differenze per la quota supplementare.

Art. 10

Canone per i servizi di fognatura e di depurazione

Qualsiasi proprietario di immobili collegati direttamente o indirettamente alla rete di fognatura è soggetto al pagamento di un canone o diritto annuale.

Detto canone o diritto è dovuto per il servizio di depurazione e fognatura a norma dei D.L. n°152/99 e n°258/2000 e successive modificazioni dagli utenti ed a favore degli enti gestori dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

L'ammontare del canone sarà stabilito in base alle disposizioni legislative vigenti in materia (circolare n. 8 del 10 Dicembre 1981 e successive modificazioni).

In caso di mancato versamento del canone si procederà alla sospensione della fornitura dell'acqua ed al recupero coattivo di quanto dovuto al Comune.

Art. 11

Esecuzione delle opere interne di allacciamento

Le opere interne di allacciamento delle condotte private all'attacco della fognatura pubblica devono essere eseguite dai proprietari interessati entro il termine perentorio, stabilito dal Sindaco e notificato ai proprietari stessi.

In casi di inadempienza, salvo il procedimento contravvenzionale, sarà provveduto d'ufficio all'esecuzione dei lavori a spese del proprietario, e tali spese, insieme ai contributi fissi, saranno riscosse in forma coattiva, in base alle vigenti disposizioni di legge.

I proprietari dovranno comunicare almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori e consentire il libero accesso al Tecnico del Gestore o ad un tecnico di fiducia dell'Amministrazione che sorvegli la corretta esecuzione delle opere.

Art. 12

Poteri del Sindaco in ordine alle fognature

Per la rapida risoluzione di particolari problemi igienici e sanitari concernenti le fognature, il Sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, emette le seguenti ordinanze di:

- a) obbligo al proprietario di un fondo di consentire la posa in opera sul suo terreno di tronchi di fognatura necessari per allacciare alla rete fognaria comunale fondi che per motivi di quota, rispetto alla condotta pubblica, non possono accedere alla stessa a gravità se non attraversando il fondo designato dall'Ufficio Comunale competente;
- b) obbligo di sopprimere pozzi neri o di togliere dagli stessi le fognature per acque nere, di operare una drastica pulizia e disinfezione degli stessi;
- c) chiusura o ricostruzione di vecchi condotti di fognatura che possono dare luogo a problemi di carattere igienico e sanitario;
- d) obbligo al proprietario di dotare il proprio immobile di acqua potabile, servizi igienici adeguati alla normativa in vigore e allacciamento alla pubblica fognatura;
- e) eseguire, a carico degli utenti neglienti, le opere prescritte dall'Ufficio Comunale competente, che questi non avessero eseguito o eseguito in difformità.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutive, salvo la possibilità di ricorrere in giudizio per la determinazione degli indennizzi.

Art. 13

Lavori sui pubblici sedimenti

E' fatto divieto ai cittadini di eseguire scavi o rimuovere chiusini di qualsiasi natura sulla pubblica via senza particolari autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Comunale Competente.

CAPITOLO II

**Modalità da seguire per ottenere
l'autorizzazione allo scarico
nella fognatura comunale**

Art. 14

Domanda

I titolari degli scarichi da collegare alla pubblica fognatura dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco, redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio competente.

È fatto obbligo a tutti gli insediamenti che si trovano all'interno della perimetrazione, indicata nelle planimetrie allegate al presente regolamento, per farne parte integrante, di allacciarsi alle pubbliche fognature.

Art. 15

Concessioni per allacciamenti privati

Le domande di concessione inerenti agli scarichi nelle fognature comunali dovranno essere corredate dai seguenti documenti ed indicazioni:

- a) generalità e dati fiscali del titolare degli scarichi;
- b) stralcio della mappa catastale, rapporto 1:2000;
- c) indicazione di via o piazza nella quale recapiteranno gli scarichi;
- d) indicazione circa l'uso cui sono destinate le tubazioni (acque bianche, nere, di processo); Schema e relazione tecnica dell'impianto di pretrattamento eventualmente esistente;
- e) indicazioni circa la provenienza dell'acqua potabile di cui è fornito l'edificio (da acquedotto comunale o da pozzo privato, in quest'ultimo caso indicare i consumi annui);
- f) progetto di tutte le opere di canalizzazione interne all'edificio o ai confini di proprietà, redatto da un tecnico competente. Dovrà comprendere una planimetria in scala 1:200 o 1:500 su cui risultino riportate le canalizzazioni esistenti, quelle da eseguire e quelle da riparare con pozzetti, sifoni ecc. Dovrà inoltre essere prodotto un disegno schematico relativo al funzionamento della rete. Si dovrà in planimetria indicare in modo chiaro le

sorgenti di liquame (cucine, lavanderie, docce, bagni ecc.).

Al progetto andrà allegata una relazione riportante le seguenti indicazioni:

1. numero delle unità contribuenti come definite nell'art. 9, che insistono sulla fognatura comunale;
2. numero delle calate delle grondaie ed area del tetto e modalità di smaltimento;
3. area scoperta pavimentata e non, area coperta;
4. area complessiva della proprietà;
5. per distributori di carburanti o aree di deposito, o altro che producano acque di prima pioggia inquinate, la superficie ed i relativi impianti di trattamento;
6. superficie dei vari piani, compresi il piano terreno e il sottotetto, se abitabili;
7. caratteristiche del punto di allontanamento, posizionato sulla proprietà dell'Utente e, comunque, se non fosse possibile, in prossimità del confine di proprietà, su espressa autorizzazione del Gestore, eseguito con le modalità previste dall'art. 16;
8. presumibile data di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allontanamento.

Per poter dar corso alle opere il progetto della rete fognaria interna dovrà avere l'approvazione dell'Amministrazione su parere dell'Ufficio competente.

Il Tecnico del Gestore avrà libero accesso ai luoghi per verificare la rispondenza dei lavori al progetto presentato.

Se tale rispondenza non si dovesse verificare, il Sindaco emetterà ordinanza per la compilazione e l'esecuzione dei lavori di canalizzazione interna e stradale da eseguirsi indipendentemente dal procedimento contravvenzionale, secondo il progetto approvato.

Art. 16

Concessione di nuovi allacciamenti

La concessione allo scarico nella pubblica fognatura è limitata allo stabile per il quale essa è stata richiesta e per le misure dello stesso che risultano dalla relazione allegata alla domanda di autorizzazione.

Non è pertanto possibile allacciare altre parti dello stabile e tanto meno edifici contigui sia pur afferenti allo stesso proprietario, senza aver prima ottenuto la debita autorizzazione (come previsto dall'art. 15).

Art. 17

Collegamenti tra rete privata e pubblica

Le immissioni nelle fognature comunali per acque nere devono essere eseguite esclusivamente a cura del Gestore; le tubazioni private non possono eccedere i diametri prescritti dall'Ufficio Tecnico competente.

L'Ufficio del Gestore prescriverà tutte le condizioni necessarie perché il progetto di fognatura interna dello stabile possa essere coordinato alla situazione esistente nella fognatura pubblica.

Art. 18

Immissione nelle fognature e pozzetti di ispezione

Gli scarichi di acque nere provenienti da qualsiasi insediamento che si immettano nelle fognature comunali non debbono attraversare pozzetti di decantazione

Al confine tra la fognatura nera privata e quella pubblica è collocato un pozzetto di ispezione, munito di sifone e chiusino e costruito in conformità ai disegni allegati al presente regolamento.

I Gestore si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, in presenza del proprietario o di un suo incaricato, prelievi di campioni di effluente

Art. 19

Allacciamenti temporanei

L'Amministrazione comunale, sentito il parere del Gestore dell'impianto di depurazione, può autorizzare una o più immissioni nelle fognature stradali, per lo scarico provvisorio di servizi e cucine dei cantieri di costruzione.

L'Ufficio competente stabilirà il punto di collegamento del costruendo edificio alla rete di fognatura ed eseguirà il tronco sulla pubblica via, nonchè il pozzetto di raccordo tra pubblico e privato. A tale pozzetto faranno capo gli scarichi temporanei del cantiere.

Art. 20

Modifiche agli allacciamenti provvisori

Qualora per esigenze del proprietario dello stabile, previo consenso dell'Amministrazione comunale, si debbano introdurre modificazioni ai collegamenti in sede stradale di cui sopra, queste saranno eseguite da impresa di fiducia dell'Amministrazione, a spese del proprietario richiedente.

Art. 21

Raccolta di pluviali e sorgive

I pluviali delle case in fregio alla pubblica via devono essere allacciati direttamente alla canalizzazione stradale per acque meteoriche (ove esistente) o dispersi nel suolo a cura e spese dell'utente con o senza sifone, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Comunale competente.

Le eventuali acque sorgive o derivanti da condensazione (impianti di condizionamento) e/o refrigerazione, dovranno essere convogliate esclusivamente nella fognatura per acque meteoriche.

Nei pluviali devono scorrere esclusivamente acque meteoriche.

Art. 22

Qualità dei liquami immessi nella pubblica fognatura

È assolutamente vietato immettere nelle fognature sostanze che possano interferire con il buon funzionamento dell'impianto di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile verso il Gestore dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto, ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, sopralluogo e progetto ai sensi dell'art. 6 senza pregiudizio delle sanzioni penali per esso stesso o per altro responsabile, conseguenti alla trasgressione.

Nessuno potrà immettere o causare l'immissione nella pubblica fognatura per acque nere di liquami diversi da quelli di origine domestica o ad essi assimilabili, ai sensi dei D.L. n°152/99 e n°258/2000 e successive modificazioni che si considerano parti integranti del presente regolamento.

Art. 23

Fognature di cortili e strade private

Alle disposizioni del presente regolamento devono adeguarsi anche gli stabili che fronteggiano cortili promiscui o strade private.

I proprietari di questi edifici devono provvedere alla raccolta delle acque di detti cortili e strade sino al ciglio della pubblica via, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento e delle particolari indicazioni impartite dall'Ufficio competente.

Art. 24

Raccolta degli scarichi di un edificio con più appartamenti

Quando un immobile è frazionato in parti afferenti a diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire le rispettive condotte in due (una per le acque nere ed una per le acque meteoriche) che andranno a sboccare nei relativi pozzetti di collegamento tra pubblico e privato all'uopo predisposti dall'ente gestore.

CAPITOLO III

Fognature interne

Art. 25

Chiusura idraulica dei sanitari

I sanitari di qualunque genere (in collegamento con la fognatura) dovranno essere forniti ciascuno di chiusura idraulica permanente.

Le latrine devono venire equipaggiate con un serbatoio di capacità tale da poter eseguire due tipi di cacciata di acqua: una in quantità non minore di 2 litri e l'altra in quantità non minore di 10 litri, al fine di assicurare un efficace lavaggio.

L'immersione del sifone non dovrà essere inferiore a cm 3.

Il tubo di cacciata di acqua sarà sempre isolato mediante sbocco in serbatoio, dal tubo dell'acqua potabile.

Art. 26

Scarichi di acque reflue

Le tubazioni di scarico dei bagni, lavelli, lavatoi ed ogni altro apparecchio comunicante con le colonne verticali che si immettono in fognatura, dovranno essere munite ciascuna di interruttore idraulico e di sifoni ispezionabili. Tutte le canne di caduta andranno ventilate con presa d'aria posta sul tetto dell'edificio.

Art. 27

Scarichi sotto il piano strada

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

Si potranno eseguire servizi sotto il piano strada, ma i relativi scarichi andranno convogliati in un pozzetto da cui delle elettropompe solleveranno i liquami sopra il piano strada immettendoli nel pozzetto di collegamento tra fognatura privata e pubblica.

Qualsiasi responsabilità, per i danni che da questi scarichi potessero derivare ai terzi nonché al Gestore, per rigurgiti o per altra causa, saranno a totale carico del titolare dello scarico.

Art. 28

Materiali costituenti le condotte private

Le tubazioni costituenti la fognatura interna dovranno essere scelte tra quelle che le norme UNI o DIN hanno classificato idonee per l'impiego in fognatura.

Si ricorda la necessità di eseguire la ventilazione primaria prolungando le condotte fin sopra il tetto o terrazzo. La presa d'aria dovrà essere situata a distanza non minore di m 5 da finestre e dovrà essere posta più in alto rispetto ad esse.

L'Ufficio competente potrà richiedere (qualora ne ravvisi la necessità) la posa in opera di una condotta sussidiaria di areazione di diametro non minore di 80 mm per il pozzetto di collegamento fognatura pubblica - fognatura privata. Anche tale condotta dovrà essere prolungata sopra il tetto. Questo lavoro può essere richiesto come prescrizione nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni.

Art. 29

Considerazioni sulla posa delle condotte

Tutte le condotte di fognatura dovranno essere posate in modo da interessare la minore area fabbricata possibile e si dovrà prestare particolare attenzione alla stabilità del terreno sul quale avverrà la posa. Andranno evitati i riempimenti non stabilizzati ed i rilevati di caratteristiche geomeccaniche ignote.

L'Ufficio competente fornirà tutte le prescrizioni indispensabili al coordinamento tra la fognatura privata e quella pubblica.

Art. 30

Raccolta delle acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, strade private (pavimentate e non) devono essere provvisti di adeguato impianto di raccolta e scarico, ben distinto e diverso da quello delle acque nere.

Le coperture degli edifici devono essere munite di canali di gronda e pluviali atti a raccogliere ed allontanare rapidamente le acque di pioggia.

Nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche, salvo quelle di condensa prodotte da impianti di climatizzazione e/o refrigerazione. È altresì vietato utilizzare i pluviali come condotte di ventilazione.

Le tubazioni per acque meteoriche (che non siano disperse in superficie), prima di immettersi nella pubblica fognatura dovranno attraversare un pozzetto di ispezione di facile accessibilità e conforme alle prescrizioni impartite dal competente Ufficio.

Art. 31

Numero dei servizi igienici

Ogni insediamento civile dovrà avere sempre almeno un servizio igienico interno per ogni unità a se stante (abitazione, negozio, ufficio, laboratorio, ecc.) di caratteristiche conformi al regolamento edilizio comunale vigente.

Art. 32

Collaudo della rete fognaria interna

Per gli edifici di nuova costruzione, durante il sopralluogo per la concessione dell'abitabilità, il Tecnico comunale dovrà verificare la rispondenza della rete di fognatura interna alle prescrizioni emanate con la concessione.

Non verrà concessa l'abitabilità e/o l'agibilità ad edifici restaurati, ampliati o ricostruiti, fino a quando le condotte per le acque nere e bianche non saranno complete, funzionanti e rispondenti a tutte le norme del presente regolamento.

Ad ogni visita sarà richiesta la presenza del proprietario o del suo tecnico, che dovranno essere in grado di fornire tutte le indicazioni che i funzionari del Comune chiederanno.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere e della loro rispondenza al progetto approvato.

L'accettazione dei lavori non esime il proprietario dalla responsabilità relativa ai vizi occulti che potessero in seguito emergere e per gli eventuali danni alla fognatura cittadina o allo stesso edificio.

Art. 33

Visita alla fognatura interna

Il Sindaco potrà incaricare in qualsiasi momento l'Ufficio competente di eseguire sopralluoghi su fognature private collegate a quella pubblica.

Qualora il sopralluogo porti ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere indispensabili per il buon funzionamento della fognatura resesi necessarie per manomissioni od altro, queste dovranno essere eseguite nei termini prescritti dall'ordinanza successivamente emessa dal Sindaco. Qualora il proprietario non provveda a dare corso ai lavori prescritti, provvederà l'Amministrazione comunale addebitando le spese al proprietario inadempiente. Tutte le visite e i sopralluoghi effettuati dall'Ufficio competente, che portino a ravvisare manomissioni nella fognatura e, successivamente a constatare inadempienze, verranno pagate dal proprietario per ogni sopralluogo, in conformità alla tariffa che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPITOLO IV

Pozzi disperdenti per acque nere Dispersione di acque meteoriche Modifiche alla fognatura

Art. 34

Abolizione dei pozzi disperdenti e delle fosse settiche

Nelle località racchiuse nel perimetro indicato nell'allegata planimetria non è concesso di mantenere in uso fosse settiche, pozzi disperdenti o altro che non sia autorizzato dall'Ufficio Comunale competente. Ciò vale in particolar modo per gli insediamenti produttivi.

Una volta deviate le acque reflue nella fognatura comunale, e dunque posti fuori servizio sia i pozzi neri che quelli disperdenti, si dovrà procedere allo svuotamento, al lavaggio ed alla disinfezione. Tali interventi dovranno venire accertati da un incaricato del Comune.

Per gli insediamenti posti al di fuori del perimetro indicato sulla planimetria allegata al presente regolamento valgono le indicazioni dettate dalla normativa vigente in materia.

Art. 35

Soppressione e modifiche di fognature esistenti

I proprietari di fognature esistenti che ricadono sul terreno privato, ma che in seguito alla costruzione di una strada dovessero ricadere sul suolo pubblico, dovranno fornire all'Ufficio Comunale competente tutte le indicazioni utili per una corretta gestione di tali opere.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra porteranno all'applicazione delle penalità stabilite nel seguente articolo 36.

CAPITOLO V

Sanzioni amministrative - Lavori in danno - Norme penali

Art. 36

Lavori in danno, spese di ufficio, norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da a secondo la gravità.

Qualora dall'inosservanza delle norme del presente regolamento derivassero situazioni di grave pericolo per la salute pubblica, le sanzioni di cui al capoverso precedente verranno triplicate, ferma restando la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Quanto introitato con le sanzioni di cui sopra verrà utilizzato per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione, previsti dalla legge n. 319 del 10.5.1976, mediante l'istituzione di apposito fondo vincolato.

Per la revisione dell'entità delle sanzioni si applica quanto previsto dalla legge regionale n. 33 del 16.4.1985. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui ai D.L. n°152/99 e n°258/2000..

CAPITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento d'esame da parte dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 383 del 3.3.1934 ed all'approvazione da parte della Giunta

Regionale.

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

Art. 38

Immissioni abusive

È vietato eseguire immissioni nelle pubbliche fognature in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco provvederà, in conformità a quanto stabilito nei precedenti articoli, all'eliminazione dei collegamenti abusivi, senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale a carico dei responsabili.

Art. 39

Tubazioni incluse nelle fognature - revoca di concessioni

Tutte le condotte di cui si sia accertata l'idoneità e giacenti in territorio comunale entrano a far parte della fognatura comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le concessioni vengono revocate, fatta salva, ai proprietari interessati, la facoltà di chiederne il rinnovo alle condizioni del regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 40

Abrogazioni di disposizioni non conformi al presente regolamento

Sono abrogate tutte le disposizioni di precedenti regolamenti di edilizia e di igiene in contrasto con quanto contenute nel presente regolamento.

Dall'osservanza del presente regolamento sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne gli usi potabili dell'acqua, la balneazione e la tutela della salute pubblica come disposto dai D.L. n°152/99, n°258/2000 e successive modificazioni.